

AUTOCERTIFICAZIONE PER I GENITORI

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 18.12.2000, n. 445)

1) Io sottoscritto/a.....
nato/a a il con
residenza nel Comune di
via..... n.....
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per
attestazioni e dichiarazioni false e sotto la mia personale responsabilità,

D I C H I A R O

- 2) di essere genitore del minorenni nato
a il
- 3) di essere stato/a informato/a delle disposizioni che regolano l'espressione del consenso per i
figli minorenni di età, unite in allegato (norme del Codice Civile).
- 4) che il mio stato civile è il seguente (**barrare la scritta corretta**): coniugato/a; vedovo/a
separato/a, divorziato/a in situazione di (barrare la scritta corretta): affidamento congiunto ,
genitore affidatario , genitore non affidatario
- 5) che, ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del Codice Civile, l'altro genitore non può firmare
il consenso perché assente per (barrare la scritta corretta): lontananza , impedimento
- 6) che, ai fini dell'applicazione della Legge 8 febbraio 2006 n. 54 – Disposizioni in materia di
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, art. 1 (Modifiche al Codice Civile),
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice ha stabilito: che
il sottoscritto esercita la potestà separatamente
- 7) altro:
.....
.....
.....

Letto, confermato e sottoscritto

8) Luogo e data:

9) Il/la dichiarante (firma per esteso e leggibile)
(art. 38 T.U. sulla documentazione amministrativa – DPR 445/2000)

10) La presente istanza è stata sottoscritta dall'interessato: in presenza del dipendente addetto
(Timbro RADIOLOGIA CLINICA) (firma del dipendente addetto)

.....
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità

11) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti ai fini del presente procedimento amministrativo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo dall'AS titolare del trattamento, in conformità all'informativa allegata al presente modulo. Con la sottoscrizione in calce dichiarate di aver ricevuto, letto e compreso il contenuto della stessa, con particolare riferimento alla necessità del conferimento dei dati da parte vostra. E' possibile reperire comunque copia dell'informativa privacy anche attraverso il nostro sito web al seguente recapito:

<https://www.radiologiaclinica.it/moduli-utili>

INFORMATIVA AI GENITORI PER L'ESPRESSIONE DEL CONSENSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I FIGLI MINORI DI ETÀ

Secondo il codice civile la potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316, comma 2, C.C.) o da un solo genitore se l'altro genitore è morto o decaduto o sospeso dalla potestà.

Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, etc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 CC).

In questi casi il consenso comune è considerato implicito.

CODICE CIVILE

• Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli)

Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; omissis.

• Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori)

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione (2, 390). La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (322).

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

• Art. 317 (Impedimento di uno dei genitori)

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

LA POTESTÀ COMUNE DEI GENITORI NON CESSA QUANDO, A SEGUITO DI SEPARAZIONE, DI SCIOGLIMENTO, DI ANNULLAMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, I FIGLI VENGONO AFFIDATI AD UNO DI ESSI. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155.